

Ingorgo istituzionale: se c'è alternanza, prima il Governo

di Stefano Ceccanti

Nelle prime settimane della nuova legislatura ci troveremo di fronte alla necessità di applicare sia l'art. 85 della Costituzione sull'elezione del Capo dello Stato, sia l'art. 92 sulla nomina del nuovo Governo. Secondo l'articolo 85, deputati, senatori e delegati regionali (eletti dai rispettivi Consigli) debbono essere convocati entro quindici giorni dal 28 aprile, data di inizio della legislatura. Dal 13 maggio si inizierà quindi a votare per il Capo dello Stato, che entrerà in carica col giuramento, qualche giorno dopo l'elezione. Se va bene per metà maggio, o poco dopo, la procedura sarà completata; se va male potremmo arrivare anche a giugno. Per ciò che concerne l'art. 92, dobbiamo tenere presente che, da quando il Capo dello Stato comincia le consultazioni alla fiducia di entrambe le Camere occorrono circa quindici giorni, a meno che non accada un improbabile "pareggio". Se pertanto inizia le consultazioni il Presidente uscente, il Governo è nella pienezza delle funzioni a metà maggio, quando si iniziano le votazioni per il successore. Se invece si dà l'incombenza al Presidente neo-eletto, si può arrivare nel caso migliore a fine maggio e in quello peggiore persino oltre la metà di giugno, quando è previsto un vertice europeo. Scegliere un calendario o un altro comporta quindi conseguenze molto diverse e per di più, il Presidente uscente, a cui di fatto è rimessa la decisione, non sa al momento della scelta se l'elezione del successore sarà facile o tormentata. Deve scegliere sotto un velo di ignoranza. Da qui la necessità di individuare la scelta più fondata a seconda dei diversi scenari che possono derivare dal voto degli elettori. Essi sono tre: partendo da quello che ritengo meno probabile, vi è la riconferma della coalizione uscente; vi è poi quello del cosiddetto pareggio col centrodestra in maggioranza alla Camera e il centrosinistra in maggioranza al Senato (dove per me il centrodestra non può vincere in seggi anche se vince in voti); vi è infine quello del successo del centrosinistra. Nel primo caso la questione della precedenza tra nuovo Governo e nuovo Presidente della Repubblica si presenta più opinabile: anche lì non vedo perché non dotare il Paese prontamente di un Governo nel pieno delle sue funzioni e mantenerne in carica uno dimissionario, ma in ogni caso si tratterebbe pur sempre dello stesso Presidente del Consiglio e della medesima maggioranza, per cui anche la scelta di attendere l'elezione del nuovo Capo dello Stato non sarebbe vista come una stranezza, una liturgia del tutto incomprensibile e anche l'accezione del "disbrigo degli affari correnti" potrebbe essere interpretata con una certa benevolenza. Nel secondo scenario (cosiddetto "pareggio") con tutta evidenza, invece, sarebbe preferibile procedere prima all'elezione del nuovo Capo dello Stato perché in quel caso, di difficilissima risoluzione, si tratterebbe proprio di "costruire" nel dialogo tra Presidente e gruppi parlamentari una maggioranza e un Governo. Per rifarsi alla nota immagine di Giuliano Amato, secondo cui i poteri del Capo dello Stato sono come una fisarmonica che si espande se il circuito corpo elettorale-maggioranza parlamentare è in difficoltà e si comprime se è invece capace di esprimere indirizzi chiari, lì la fisarmonica dovrebbe aprirsi al massimo e ciò necessiterebbe della forza derivante dalla immediata elezione. Ciò che accadde nel 1992, quando, di fronte al risultato elettorale di declino del quadripartito e dell'intero sistema politico e l'assenza di un'alternativa, Cossiga si dimise anzitempo. Non dovrebbe esserci invece incertezza alcuna nel terzo scenario, quello di alternanza a favore del centrosinistra. Come potrebbe il Paese capire la scelta di mantenere in piedi il Governo Berlusconi dimissionario e perdente nelle elezioni per più di due mesi? Ogni decisione presa in questo frattempo diventerebbe causa di scontro. Si potrebbe leggere l'eventuale impasse nell'elezione del Capo dello Stato come dovuta all'intento del centrodestra di restare altre settimane in carica nonostante la sconfitta e le difficoltà nel centrosinistra a convergere su un candidato come un gioco al massacro anticipato per negoziare le cariche di governo col Presidente del Consiglio in pectore e coi candidati al Quirinale. Se vi fosse un obbligo costituzionale o la

certezza di un accordo rapido questi prezzi si dovrebbero (o potrebbero) pagare, ma non c'è né un obbligo né una certezza. Peraltro, le nuove, criticabilissime leggi elettorali, note come "porcellum", se non sono in grado di favorire risultati omogenei tra Camera e Senato, contengono comunque alcuni nuovi elementi in grado di facilitare il ruolo del Capo dello Stato nella formazione del Governo. Non mi riferisco tanto all'indicazione dell'unico "capo della coalizione", che di per sé non vincola giuridicamente a trasformarlo in candidato Premier per la legislatura, ma soprattutto al costituirsi di coalizioni che sono tali perché "si candidano a governare" insieme e che per questo "depositano un unico programma elettorale". E' vero che, come si precisa sempre nella legge elettorale, queste norme non possono toccare "le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica" che "restano ferme", ma è altrettanto vero che consentono di esercitarle in modo relativamente più semplice, rispetto alla scelta dei tempi e all'adattamento delle convenzioni. Sotto le leggi precedenti, che non riconoscevano esplicitamente le coalizioni (esse in termini politici si limitavano a presentare candidature comune nei collegi, ma senza dichiarare l'intento di governare insieme né l'onere di presentare un programma) fu già possibile dal 1996 ricevere al Quirinale le coalizioni e non i partiti, dimostrando così come interpretazioni e convenzioni possano adattarsi al cambio dei sistemi. Il comunicato meritorio del Quirinale precisò che ciò avveniva perché la campagna elettorale aveva fatto emergere "inequivocabilmente che" si erano "confrontati nel nostro Paese due schieramenti" che "hanno da sempre indicato e in più occasioni riconfermato" i nominativi di candidati alla guida del Governo. Dal 1996 si è pertanto avuto un notevole accorciamento dei tempi. Perché dovremmo crearci problemi maggiori oggi, quando la legge elettorale codifica più precisamente alcuni elementi relativi alle coalizioni, sempre che il centrosinistra abbia vinto sia alla Camera sia al Senato? Se Romano Prodi sarà l'"unico capo" della coalizione vincente, che avrà avuto venti giorni di tempo tra il successo elettorale e l'insediamento delle nuove Camere, e farà sapere di aver già pronte le sue proposte per il Governo, perché dovrebbe essere fermato? Potrebbe obiettare qualcosa Berlusconi, che nel 2001 dichiarò di accettare l'incarico "conformemente al voto del 13 maggio"? E lo stesso Prodi nel 1996, prima di accettare l'incarico, a soli sei giorni dal voto, non aveva parlato di "contratto di legislatura che abbiamo stabilito con il Paese e che presto confermeremo in sede parlamentare"? Se c'è alternanza, che valga da subito. Il prestigio delle istituzioni, che è legato alla loro trasparenza e comprensibilità ne uscirà rafforzato.